



COMUNICATO STAMPA  
05 MAGGIO 2005



### CHARTER NAUTICO: STIA ATTENTO IL CONDUTTORE!

Numerose società' armatrici italiane operanti nel settore della locazione e del noleggio di unità da diporto fanno ricorso sistematico alla formula commerciale detta di "Locazione con Skipper".

L'ipotesi di "Locazione con Skipper" può essere descritta sinteticamente come un contratto di locazione che consente al Conduttore di "ingaggiare" temporaneamente uno "Skipper", il quale svolgerà a bordo dietro compenso le funzioni tipiche del Comandante. In sostanza, molte società' armatrici includono tra i servizi aggiuntivi evidenziati nei propri listini prezzi anche le prestazioni di uno "Skipper" (a volte solo consigliato, altre imposto obbligatoriamente dalla società armatrice), per un costo giornaliero a carico del Conduttore che varia tra Euro 100 ed Euro 150 (oltre al vitto). Per esempio, la rivista NAUTICA scrive al riguardo: *"Innanzitutto distinguiamo fra noleggio e locazione. Il primo si riferisce ad una barca con equipaggio, incluso un comandante che si assume tutte le responsabilità della conduzione e della navigazione. La locazione invece non prevede equipaggio, anche se il titolare del contratto (cioè' il cliente) può' ingaggiare uno skipper. Anche se lo skipper è' fornito dalla compagnia proprietaria della barca (armatore) questa resta estranea al contratto relativo alla sua prestazione d'opera"*.

ISYBA ed UNICA NAUTICA, per chiarire le eventuali responsabilità imputabili al Cliente/Conduttore che prenda in locazione una unità da diporto ed "ingaggi" temporaneamente uno "Skipper", in data 18 gennaio 2005 ha posto un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha risposto con lettera datata 20 aprile 2005, Prot. n. 30645 (v. allegato).

Sintetizzando quanto esposto dal Ministero competente, si evidenzia quanto segue:

- a) Il Cliente/Conduttore, sottoscrivendo un contratto di locazione, diventa temporaneamente "Armatore" dell'unità da diporto.
- b) Assumendo il ruolo di "Armatore", è il Cliente/Conduttore (e soltanto lui) che risponde in toto nei confronti della società che gli ha concesso in locazione l'unità da diporto.
- c) In quanto considerato "Armatore", è il Cliente/Conduttore che deve obbligatoriamente stipulare il "contratto di arruolamento" con lo "skipper", ed il rapporto di lavoro riguarda solo il Cliente/Conduttore e lo "Skipper".
- d) Nel caso in cui il Cliente/Conduttore non provveda ad assumere con regolare "contratto di arruolamento" lo "skipper", eventuali sanzioni amministrative o penali rimarrebbero a carico del Cliente/Conduttore, mentre allo "Skipper" potrebbe essere imputata evasione fiscale per il corrispettivo introitato.
- e) La società di charter (locatore) che concede in locazione una unità da diporto, non può obbligare il Cliente/Conduttore (che diventa temporaneamente Armatore) ad assumere/arruolare esclusivamente un Comandante di gradimento della società di charter.
- f) La società di charter (locatore) non può richiedere allo "Skipper" di sottoscrivere il contratto di locazione, obbligandolo a rispondere direttamente nei confronti della società di charter (locatore) degli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni (alcuni contratti prevedono che: "lo skipper è il Comandante della barca, responsabile di essa e dell'equipaggio per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo ai doveri di un buono ed esperto comandante"), rimanendo a carico del Cliente/Conduttore le rimanenti responsabilità.

Secondo quanto espresso dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, pertanto, il Cliente/Conduttore che prendesse temporaneamente in locazione una unità da diporto e necessitasse di uno "Skipper" a bordo, dovrebbe regolarizzare tale rapporto di lavoro tramite la stipula di un regolare contratto di arruolamento, in base a quanto previsto in materia dal Codice di Navigazione. Ovvero recarsi presso la Capitaneria di Porto competente, munito di contratto di locazione e di "ruolino di equipaggio", e svolgere le conseguenti e costose pratiche amministrative!

Che siano le preoccupanti ed anticipate conseguenze del "Codice della Navigazione da Diporto" in corso di pubblicazione?

#### U.N.I.C.A. NAUTICA

c/o Studio Laneri, Viale Giulio Cesare 118 - Scala A - Int. 3 - 00192 Roma  
Tel/Fax 06 50916037 - E-mail: <[unicanautica@tiscali.it](mailto:unicanautica@tiscali.it)> - Web: <[www.unicanautica.it](http://www.unicanautica.it)>

#### ISYBA

via Bologna, 9 - 15076 Ovada (AL)  
Tel: 0143 821244 - Fax 0143 81869 - E-mail: <[info@isyba.it](mailto:info@isyba.it)> - Web: <[www.isyba.it](http://www.isyba.it)>



20 APR. 2005

MOD. 99/09

Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Navigazione e  
il Trasporto Marittimo e Interno  
Ex Navig 3

PROT. N. 30645

ISYBA  
Via Bologna 9/13  
15076 Ovada (AL)

**OGGETTO:** Locazione con Skipper di unità da diporto

Con la nota del 18 gennaio 2005, sono state rappresentate a questa amministrazione alcune casistiche contrattuali attinenti a ciò che la pratica comune definisce "charter nautico".

Con la presente, e solo a titolo di contributo, si illustra il quadro normativo del settore.

L'articolo 10, della legge 23.12.1996 n. 647, come modificato dalla legge 8.7.2003 n.172, fornisce la disciplina della locazione e noleggio di unità da diporto.

Tali istituti giuridici si inquadrano nella più generale definizione dei contratti di locazione e di noleggio contenuti nel codice della navigazione. Si evidenzia che esistono due sottospecie di contratto di locazione: la locazione a scafo nudo (cioè la locazione pura e semplice) e la locazione di nave armata ed equipaggiata, dove il locatore provvede ai contratti di arruolamento ed assume l'equipaggio, passando al conduttore non solo il godimento della nave, ma anche l'equipaggio che passa a tutti gli effetti alle dipendenze del conduttore.

Quest'ultimo tipo di locazione si può fare anche nel diporto, tenendo presente che il conduttore assume la qualità di armatore e alla sua dipendenza passa lo skipper. Se scegliamo, invece, la locazione pura e semplice, il conduttore farà il contratto di arruolamento direttamente con lo skipper. Poi, è libero di sottoporlo al "gradimento" del locatore, ma il rapporto di lavoro rimane solo e soltanto tra conduttore e skipper.

Pertanto, nell'inquadrare la citata sottoposta casistica all'interno dell'istituto della locazione a scafo nudo o armata ed equipaggiata, e non propriamente nel noleggio di unità da diporto, istituito quest'ultimo che lascia l'unità noleggiata nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, si espone quanto segue.

Il conduttore nella locazione diventa per definizione armatore della nave, quindi il contratto di assunzione/arruolamento deve essere necessariamente stipulato tra lui e lo skipper. In tal guisa è lui e soltanto lui che risponde in toto nei confronti del locatore. Pertanto appare difficilmente configurabile (come diritto del locatore), obbligare il conduttore ad assumere/arruolare esclusivamente un Comandante di suo gradimento considerato che comunque tutte le responsabilità ricadono sul conduttore.

In ordine ai punti 2 e 3 questi riguardano aspetti propriamente civilistici e giuslavoristici relativi alla prestazione d'opera senza regolare contratto che esulano dal diritto della navigazione.

In generale pertanto si rimanda alla normativa di settore per quanto riguarda gli aspetti penali, amministrativi e fiscali. Si può peraltro escludere che il lavoratore, in questo caso lo Skipper, assunto senza regolare contratto incorra in sanzione amministrative o penali, che invece ricadrebbero sul conduttore, salvo l'eventuale evasione fiscale per il corrispettivo introitato.

Per quanto riguarda l'ultimo punto si ribadisce che i rapporti contrattuali tra armatore e conduttore non sono regolati dal contratto di noleggio ma dal contratto di locazione. Infatti il noleggio di unità da diporto rientra in una tipologia diversa in cui il noleggiante si obbliga a mettere a disposizione l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Direzione Generale per la Navigazione e  
il Trasporto Marittimo e Interno  
Ex Navig 3

ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione alle condizioni stabilite dal contratto (art. 10, comma 8, lett. b, L. n. 647/96.

La locazione di che trattasi prevede che il locatore trasferisca al conduttore, il godimento del bene e quindi il passaggio della detenzione dello stesso. Con tale passaggio il conduttore assume, per la durata della locazione, il ruolo di armatore. Vertendo quindi in tema di locazione l'ordinamento non richiede il possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

Il Direttore Generale  
(Dott. Massimo Provinciali)  
*Massimo Provinciali*